

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2579/91 DELLA COMMISSIONE**

del 29 agosto 1991

**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio<sup>(5)</sup>, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(7)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 29 agosto 1991, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso**

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12
1006 20 11 000	—	—	—	—	—
1006 20 13 000	01	0	0	0	0
1006 20 15 000	01	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—	—
1006 20 92 000	—	—	—	—	—
1006 20 94 000	01	0	0	0	0
1006 20 96 000	01	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—	—
1006 30 21 000	—	—	—	—	—
1006 30 23 000	01	0	0	0	0
1006 30 25 000	01	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—	—
1006 30 42 000	—	—	—	—	—
1006 30 44 000	01	0	0	0	0
1006 30 46 000	01	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—	—
1006 30 61 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 61 900	—	—	—	—	—
1006 30 63 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 63 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 65 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 65 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12
1006 30 92 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 92 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	15	0	0	0	0
1006 30 94 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 94 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	15	0	0	0	0
1006 30 96 100	01	0	0	0	0
	05	0	0	0	0
	06	0	0	0	0
	09	0	0	0	0
	12	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
1006 30 96 900	01	0	0	0	0
	13	0	0	0	0
	15	0	0	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 03 la zona I,
- 04 i paesi terzi, esclusi l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, ed i paesi della zona I,
- 05 le zone I, II, III e VI,
- 06 le zone IV a), IV b), V a), VII c) e VIII a), esclusi il Surinam, la Guyana e il Madagascar,
- 08 la zona VI,
- 09 le isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 10 la zona V a),
- 11 la zona VII c),
- 12 il Canada,
- 13 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1),
- 14 la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar,
- 15 la zona I, la zona II, la zona III, la zona IV, la zona V, la zona VI e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guyana e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 del 11. 10. 1989, pag. 10).